

## **La riforma della magistratura. Mito o realtà?**

*di Giovanna De Minico*

*Lo scorso 30 ottobre è stato approvato il testo di riforma dell'ordinamento giudiziario. Il provvedimento – già [pubblicato in Gazzetta ufficiale](#) – entrerà in vigore solo dopo eventuale referendum confermativo, che si terrà il 22 e 23 marzo 2026. MicroMega ha dedicato e continuerà a dedicare al tema – cruciale per la tenuta della nostra architettura democratica – diversi approfondimenti, che troverete mano a mano raccolti [qui](#).*

I sostenitori della legge costituzionale Meloni-Nordio la rappresentano come volta a migliorare la qualità del servizio giustizia. Il divieto del passaggio reciproco tra pm e giudice risponderebbe alla preoccupazione dei cittadini di non essere giudicati da magistrati appiattiti sulle richieste dei pm.

È pubblicità ingannevole. Ammettiamo pure che i processi siano stati viziati da posizioni ancillari del giudice al pm, ebbene, la riforma non evita che si ripeta in futuro quanto accaduto finora.

Dico ciò perché, se il giudice e il pm, a seguito della riforma, continueranno ancora ad appartenere a unico ordine giudiziario – per l'art. 104, co.1, Cost. – il giudice non avrà alcun titolo che lo legittimi a rivendicare questo *surplus* di autonomia decisoria rispetto alle quantità attuali.

Non è dunque una riforma di servizio nell'accezione ora chiarita, e neppure un progetto funzionale all'efficienza organizzativa della Magistratura, affamata di risorse necessarie per rendere la prestazione di giustizia in tempi ragionevoli. La magistratura non potrebbe fare meglio e di più di quanto ha fatto finora perché la legge finanziaria non è stata generosa con lei, tagliandole i già esigui fondi, nominali e reali, a favore di altri dicasteri.

Allora cosa è in termini reali la legge Meloni-Nordio? Una riforma di potere uscita dal cappello di un prestigiatore. Essa camuffa abilmente illusioni come concrete realtà. La prima: equiordinare il pm all'imputato. La seconda: equiordinare il pm al giudice. La terza: equiordinare i cittadini ai magistrati nell'illecito. La quarta: "concedere" il referendum. Valutiamo la loro natura anfibia tra mito e realtà.

La prima per realizzarsi richiederebbe che la parte privata possa avvalersi degli stessi mezzi probatori del pm. L'attuale asimmetria funzionale è invece destinata a dilatarsi con l'ingresso nel processo dell'intelligenza artificiale, i cui elevati costi comprometteranno ulteriormente la parità processuale. Non c'è equiordinazione nelle armi, salvo nelle promesse del governo, se in Finanziaria il gratuito patrocinio è reso più faticoso burocraticamente per chi non può permettersi un proprio difensore. Né va trascurato il fatto che il pm, in quanto parte pubblica imparziale, si serve direttamente della polizia giudiziaria per condurre le indagini, non è così per l'imputato. Questa distanza è costituzionalmente legittima per la diversità di ruolo e di beni affidati rispettivamente all'imputato e alla pubblica accusa. Il primo agisce a difesa di un suo interesse individuale, pertanto è solo facoltato all'azione; l'altro, come depositario dell'interesse pubblico oggettivo alla difesa della legalità, è obbligato ad agire. La riforma non mette in equilibrio questo piano inclinato, e né potrebbe farlo, salvo privare il pm dello *status* di soggetto pubblico. Ecco il primo mito, propagandato come un'imminente realtà.

La seconda illusione: equiordinare pm e giudice.

La legge di revisione creerà un drappello di pochi e robusti pm, inclini ad atteggiamenti titanici oggi inusuali, ma frequenti un domani, potendo contare su un CSM, esclusivamente requirente nella componente togata. Il pm, affetto da gigantismo, porterà con sé la borsa degli attrezzi della polizia giudiziaria, non più quella del giudice con il ragionamento sillogistico-causale, con la conseguenza che il pm tenderà ad allinearsi alle richieste della pg, per ora sottoposte al suo vaglio critico in quanto giudice anticipato della decisione definitiva. Infatti, il nuovo pm sarà da un lato schiacciato dall'ansia di prestazione: raccogliere più sentenze di condanna

possibili; dall'altro, sarà vittima del solipsismo giudiziario, perché, una volta allontanato dai giudici, non distenderà ancora lo sguardo sull'intera funzione giurisdizionale, identificandosi il suo interesse nella pretesa punitiva a prescindere da ogni ragionevole aspettativa di condanna.

Infine, quali gli effetti della legge costituzionale sull'obbligatorietà dell'azione penale? Questa obbligatorietà è stata già attenuata dalla riforma Cartabia, che la ha disarticolata nei tanti progetti organizzativi, con cui ciascuna procura indica le sue priorità di politica criminale, da sottoporre in ultima istanza all'approvazione del CSM. Se l'organo di autogoverno è ancora unitario, l'approvazione valuterà la compatibilità della scala delle priorità dei reati da perseguire con le esigenze del giudizio. Un CSM composto invece da soli requirenti sarà propenso ad approvare ordini di priorità solitari, noncuranti delle esigenze del giudizio. Si finirà per non perseguire intere categorie di delitti, cioè quelli posti per secondi nell'articolazione gerarchica, perché non arriveranno proprio sulla scrivania del giudice.

Quella distanza, al momento impercettibile tra giudice e pm, è destinata a dilatarsi col tempo. Il giudice sarà più timoroso dinanzi a un pm forte e grintoso, e dovrà avere più coraggio di quanto non abbia oggi, se vorrà conservare la sua autonomia di giudizio dalle richieste punitive del pm. Questi subirà un mutamento genetico: da affidatario dell'interesse alla legalità violata a curatore di quello specifico all'accanimento punitivo; non offrirà più alla giustizia punti di vista e prove antagoniste a quelle dell'imputato per consentire al giudice di valutare e bilanciare in serenità di giudizio quanto concorre a compiere la verità processuale. Questo inedito pm, divenuto parte pubblica faziosa, imporrà che il legislatore neghi al pm il ruolo di interventore necessario nelle cause di giurisdizione volontaria, non essendo più il referente soggettivo della legalità violata.

La terza illusione: i cittadini equiordinati ai magistrati nel giudizio sull'illecito commesso. Il magistrato non andrà più dinanzi al CSM, ma all'Alta Corte. Solo che la sua natura di giudice speciale nega in radice l'attesa equiordinazione. Vediamone la composizione. Sbilanciata a favore della componente laica, che in quanto riconducibile alla volontà politica di maggioranza vanterà solidarietà d'intenti;

mentre, quella togata, benché più numerosa, si muoverà, a causa dell'estrazione a sorte, polverizzata in atomi impazziti, distratti da una logica unitaria per difetto di rappresentatività del loro mandato, che a rigore non è tale, essendo uscito dalle mani della Dea bendata, non dal voto dei magistrati.

In sintesi, l'azione disciplinare diventa una minaccia per il giudice disobbediente ai diktat della maggioranza di turno, visto che proprio dinanzi a essa comparirà in sede disciplinare. Il timore del Costituente di tenere indenne la magistratura dalle azioni persecutorie del Potere politico è diventato un pericolo imminente.

La quarta promessa: il Governo ha "concesso" il referendum costituzionale, decidendo la data dell'indizione: il 22 e 23 marzo. Invece, si sarebbe dovuto scegliere una data che tenesse conto anche dei 15 volenterosi, quelli che hanno raccolto le 500 mila firme nei tre mesi costituzionalmente previsti. La data non li ha considerati: come se non fossero mai esistiti. Questa fretta è giustificata dall'interesse politico del governo di mantenere fermo il suo vantaggio comunicativo sul NO, ma dal punto di vista giuridico è illegittima perché degrada lo strumento di democrazia diretta in uno atto *octroyé*, concesso, del sovrano illuminato. Tradisce la natura del referendum come diritto politico, negandolo proprio a quei cittadini che si attivano per provocarlo. Rovescia come un calzino la consistenza del referendum: da mezzo disponibile alle minoranze per opporsi a una riforma costituzionale non gradita, a leva in ausilio della maggioranza di governo per ricevere dal popolo la conferma plebiscitaria di quanto il suo parlamento ha supinamente accettato con le doppie delibere. Abbiamo sollevato il velo sull'ultima illusione: ci hanno concesso, come grazia, quello che ci spettava come diritto.

Questa è una riforma che parte da una cattiva concezione del potere, cara all'on. Rocco, che nel 1925 promosse la Politica ad autorità suprema perché originaria, insofferente ai vincoli di legge e a identità statali diverse da sé. Con la conseguenza che la magistratura fu declassata a braccio armato dell'esecutivo o, preferendo un'espressione più dolce, ad ancella fedele all'indirizzo politico ideato in solitaria dal capo del governo.

Tiriamo le file di questo gioco: le quattro promesse si sono rivelate illusioni da modesto prestigiatore di paese, con effetti pregiudizievoli sui cittadini. A marzo dovremo scegliere tra una magistratura autonoma e salda sulle sue gambe e un'altra, intimorita dal potere arrogante, e timidamente operante sotto la sua ala protettiva. A ciascuno la sua libera scelta.